

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità 1
- ★ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 161/80 del Consiglio, del 21 gennaio 1980, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni 5
- Regolamento (CEE) n. 162/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 163/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 14
- Regolamento (CEE) n. 164/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 16
- Regolamento (CEE) n. 165/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate 18
- Regolamento (CEE) n. 166/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate 20
- Regolamento (CEE) n. 167/80 della Commissione, del 24 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare 22
- Regolamento (CEE) n. 168/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto 30
- Regolamento (CEE) n. 169/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 33

(segue)

Regolamento (CEE) n. 170/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di burro, butteroil e latte scremato in polvere	36
Regolamento (CEE) n. 171/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	37
Regolamento (CEE) n. 172/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	39
Regolamento (CEE) n. 173/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, recante rettifica del regolamento (CEE) n. 146/80 che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate	40
Regolamento (CEE) n. 174/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	41
Regolamento (CEE) n. 175/80 della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	42

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

80/68/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose** 43

80/69/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 1980, relativo alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti** 49

Rettifiche

- ★ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 2923/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1979/1980) (GU n. L 333 del 27. 12. 1979)** 50

Rettifica al regolamento (CEE) n. 39/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 9 del 12. 1. 1980) 50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 160/80 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, formulata previo parere del comitato dello statuto ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 ⁽⁵⁾, fissa, all'articolo 2, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e, all'articolo 3, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità; che compete al Consiglio modificare detto statuto e detto regime, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle istituzioni interessate;

considerando che, a seguito dell'incorporazione del coefficiente correttore 157,8 nelle tabelle degli stipendi base, decisa nel dicembre 1976, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, in conformità del metodo di adeguamento delle retribuzioni stabilito il 29 giugno 1976, è stato constatato che il modo in cui tale incorporazione è stata realizzata ha provocato degli aumenti non voluti dei diritti pecuniari;

considerando che appare opportuno porre rimedio a tale situazione, riadattando le tabelle degli stipendi base, e accompagnare tale correzione con misure transitorie intese a riassorbire gradualmente tali aumenti, senza provocare una riduzione degli importi effettivamente percepiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto e agli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti, stabilite dall'articolo 1, lettera a), e dall'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 ⁽⁶⁾, sono sostituite dalle tabelle riportate rispettivamente negli allegati I, II e III.

Articolo 2

1. Nei confronti dei funzionari e altri agenti, nonché dei beneficiari di una pensione o di un'indennità previsti dall'articolo 50 dello statuto, oppure dall'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o dall'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 ⁽⁷⁾ o dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 ⁽⁸⁾, i cui diritti pecuniari vengono ridotti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) non si procede alla ripetizione dei diritti pecuniari percepiti durante il periodo compreso fra il 1° luglio 1979 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) a titolo transitorio, la liquidazione degli importi da versare agli interessati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene effettuata ogni mese conformemente alla retribuzione pagata al 30 giugno 1979, tenuto conto del grado e dello scatto corrispondenti al mese in questione, nonché dell'entità degli oneri familiari esistenti nel corso di detto mese, e tenuto conto inoltre di ogni nuovo motivo che giustifichi la concessione di nuovi diritti pecuniari o la modifica dei diritti anteriori; se alle somme di cui sopra devono essere applicati nuovi coefficienti correttori,

⁽¹⁾ GU n. C 191 del 30. 7. 1979, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 18. 1. 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso l'11. 7. 1979.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 272 del 5. 12. 1972, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 155 dell'11. 6. 1973, pag. 1.

stabiliti in data posteriore al 30 giugno 1979, si applica un coefficiente correttore pari alla differenza fra la parte del coefficiente correttore corrispondente all'evoluzione del costo della vita per la sede di servizio del funzionario o per il luogo di residenza del titolare del diritto a pensione o indennità e la parte del coefficiente correttore corrispondente all'aumento del costo della vita nello Stato membro in cui si registra l'aumento meno elevato;

c) le prestazioni calcolate a partire dalle tabelle degli stipendi base, pagate in un unico versamento e sulle quali non viene riscossa l'imposta comunitaria, continuano ad essere liquidate in base alle tabelle degli stipendi in vigore al 30 giugno 1979, fintantoché le prestazioni calcolate sulla base di dette tabelle saranno superiori alle prestazioni corrispondenti, calcolate sulla base delle tabelle definite nell'articolo 1.

2. Le norme di liquidazione definite nel paragrafo 1, lettera b), cessano definitivamente di essere applicabili:

— a decorrere dal mese nel corso del quale la liquidazione dei diritti pecuniari dell'interessato, effettuata in conformità delle tabelle degli stipendi base fissati dal presente regolamento, gli garantisce un importo almeno pari a quello risultante dall'applicazione delle tabelle in vigore al 30 giugno 1979,

— e, al più tardi, 6 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tuttavia, in caso di ammissione al beneficio della pensione di anzianità o d'invalidità di un funzionario o altro agente al quale prima della sua cessazione dal servizio sia stato applicato il paragrafo 2, primo trattino, e nei confronti del quale l'applicazione delle tabelle in vigore al 30 giugno 1979 abbia permesso di liquidare dei diritti a pensione per un importo netto superiore all'importo netto risultante dall'applicazione delle tabelle entrate in vigore il 1° luglio 1979, l'importo da versare all'interessato viene liquidato in conformità del paragrafo 1, lettera b). Lo stesso vale per la liquidazione delle pensioni di reversibilità corrisposte agli aventi diritto di un funzionario o altro agente cui sia stato applicato il paragrafo 2, primo trattino, prima della data del decesso.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non è applicabile ai funzionari e altri agenti assunti in data posteriore a quella dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO I

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	190 408	200 549	210 690	220 831	230 972	241 113		
A 2	168 921	178 596	188 271	197 946	207 621	217 296		
A 3/LA 3	139 808	148 273	156 738	165 203	173 668	182 133	190 598	199 063
A 4/LA 4	117 375	123 982	130 589	137 196	143 803	150 410	157 017	163 624
A 5/LA 5	96 656	102 418	108 180	113 942	119 704	125 466	131 228	136 990
A 6/LA 6	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
A 7/LA 7	71 757	75 355	78 953	82 551	86 149	89 747		
A 8/LA 8	63 410	65 986						
B 1	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
B 2	72 234	75 645	79 056	82 467	85 878	89 289	92 700	96 111
B 3	60 504	63 341	66 178	69 015	71 852	74 689	77 526	80 363
B 4	52 265	54 724	57 183	59 642	62 101	64 560	67 019	69 478
B 5	46 672	48 661	50 650	52 639				
C 1	53 318	55 489	57 660	59 831	62 002	64 173	66 344	68 515
C 2	46 315	48 304	50 293	52 282	54 271	56 260	58 249	60 238
C 3	43 174	44 877	46 580	48 283	49 986	51 689	53 392	55 095
C 4	38 960	40 559	42 158	43 757	45 356	46 955	48 554	50 153
C 5	35 893	37 382	38 871	40 360				
D 1	40 619	42 417	44 215	46 013	47 811	49 609	51 407	53 205
D 2	36 995	38 591	40 187	41 783	43 379	44 975	46 571	48 167
D 3	34 380	35 878	37 376	38 874	40 372	41 870	43 368	44 866
D 4	32 486	33 808	35 130	36 452				

ALLEGATO II

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	190 408	200 549	210 690	220 831	230 972	241 113		
A 2	168 921	178 596	188 271	197 946	207 621	217 296		
A 3/LA 3	139 808	148 273	156 738	165 203	173 668	182 133	190 598	199 063
A 4/LA 4	117 375	123 982	130 589	137 196	143 803	150 410	157 017	163 624
A 5/LA 5	96 656	102 418	108 180	113 942	119 704	125 466	131 228	136 990
A 6/LA 6	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
A 7/LA 7	71 757	75 355	78 953	82 551	86 149	89 747		
A 8/LA 8	63 410	65 986						
B 1	83 435	88 024	92 613	97 202	101 791	106 380	110 969	115 558
B 2	72 234	75 645	79 056	82 467	85 878	89 289	92 700	96 111
B 3	60 504	63 341	66 178	69 015	71 852	74 689	77 526	80 363
B 4	52 265	54 724	57 183	59 642	62 101	64 560	67 019	69 478
B 5	46 672	48 661	50 650	52 639				
C 1	50 882	52 949	55 016	57 083	59 150	61 217	63 284	65 351
C 2	44 219	46 112	48 005	49 898	51 791	53 684	55 577	57 470
C 3	41 265	42 883	44 501	46 119	47 737	49 355	50 973	52 591
C 4	37 278	38 795	40 312	41 829	43 346	44 863	46 380	47 897
C 5	34 359	35 783	37 207	38 631				
D 1	38 870	40 570	42 270	43 970	45 670	47 370	49 070	50 770
D 2	35 414	36 929	38 444	39 959	41 474	42 989	44 504	46 019
D 3	32 931	34 353	35 775	37 197	38 619	40 041	41 463	42 885
D 4	31 117	32 372	33 627	34 882				

ALLEGATO III

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	91 190	102 396	113 602	124 808
	II	66 238	72 693	79 148	85 603
	III	55 663	58 152	60 641	63 130
B	IV	53 460	58 691	63 992	69 153
	V	41 530	44 395	47 260	50 125
C	VI	39 545	41 898	44 251	46 604
	VII	35 396	36 606	37 816	39 026
D	VIII	31 880	33 809	35 738	37 667
	IX	30 707	31 157	31 607	32 057

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 161/80 DEL CONSIGLIO**del 21 gennaio 1980****relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni e pensioni**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione, volta all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

considerando che, con decisione del 29 giugno 1976, modificata il 26 giugno 1978, il Consiglio ha stabilito il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità ;

considerando che, con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, il Consiglio ha modificato, a decorrere dal 1° luglio 1979, la tabella degli stipendi base quale era stata fissata del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78 ⁽³⁾ ;

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, risulta opportuno procedere, tenendo conto della suddetta nuova tabella, ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1979, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue :

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 1.

a) all'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	206 924	217 945	228 966	239 987	251 008	262 029		
A 2	183 573	194 088	204 603	215 118	225 633	236 148		
A 3/LA 3	151 937	161 136	170 335	179 534	188 733	197 932	207 131	216 330
A 4/LA 4	127 557	134 737	141 917	149 097	156 277	163 457	170 637	177 817
A 5/LA 5	105 041	111 303	117 565	123 827	130 089	136 351	142 613	148 875
A 6/LA 6	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
A 7/LA 7	77 983	81 893	85 803	89 713	93 623	97 533		
A 8/LA 8	68 908	71 710						
B 1	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
B 2	78 500	82 207	85 914	89 621	93 328	97 035	100 742	104 449
B 3	65 753	68 836	71 919	75 002	78 085	81 168	84 251	87 334
B 4	56 800	59 472	62 144	64 816	67 488	70 160	72 832	75 504
B 5	50 722	52 883	55 044	57 205				
C 1	57 944	60 303	62 662	65 021	67 380	69 739	72 098	74 457
C 2	50 335	52 496	54 657	56 818	58 979	61 140	63 301	65 462
C 3	46 919	48 770	50 621	52 472	54 323	56 174	58 025	59 876
C 4	42 339	44 077	45 815	47 553	49 291	51 029	52 767	54 505
C 5	39 006	40 625	42 244	43 863				
D 1	44 143	46 097	48 051	50 005	51 959	53 913	55 867	57 821
D 2	40 204	41 939	43 674	45 409	47 144	48 879	50 614	52 349
D 3	37 363	38 991	40 619	42 247	43 875	45 503	47 131	48 759
D 4	35 304	36 741	38 178	39 615				

b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 2 869 FB è sostituito dall'importo di 3 119 FB ;

— all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 696 FB è sostituito dall'importo di 4 018 FB ;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 6 603 FB è sostituito dall'importo di 7 177 FB ;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 3 302 FB è sostituito dall'importo di 3 589 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1979, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue :

a) all'articolo 20, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	206 924	217 945	228 966	239 987	251 008	262 029		
A 2	183 573	194 088	204 603	215 118	225 633	236 148		
A 3/LA 3	151 937	161 136	170 335	179 534	188 733	197 932	207 131	216 330
A 4/LA 4	127 557	134 737	141 917	149 097	156 277	163 457	170 637	177 817
A 5/LA 5	105 041	111 303	117 565	123 827	130 089	136 351	142 613	148 875
A 6/LA 6	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
A 7/LA 7	77 983	81 893	85 803	89 713	93 623	97 533		
A 8/LA 8	68 908	71 710						
B 1	90 674	95 661	100 648	105 635	110 622	115 609	120 596	125 583
B 2	78 500	82 207	85 914	89 621	93 328	97 035	100 742	104 449
B 3	65 753	68 836	71 919	75 002	78 085	81 168	84 251	87 334
B 4	56 800	59 472	62 144	64 816	67 488	70 160	72 832	75 504
B 5	50 722	52 883	55 044	57 205				
C 1	55 294	57 541	59 788	62 035	64 282	66 529	68 776	71 023
C 2	48 056	50 113	52 170	54 227	56 284	58 341	60 398	62 455
C 3	44 846	46 604	48 362	50 120	51 878	53 636	55 394	57 152
C 4	40 511	42 160	43 809	45 458	47 107	48 756	50 405	52 054
C 5	37 341	38 888	40 435	41 982				
D 1	42 240	44 088	45 936	47 784	49 632	51 480	53 328	55 176
D 2	38 488	40 134	41 780	43 426	45 072	46 718	48 364	50 010
D 3	35 790	37 335	38 880	40 425	41 970	43 515	45 060	46 605
D 4	33 818	35 181	36 544	37 907				

b) all'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	98 778	110 959	123 140	135 321
	II	71 651	78 668	85 685	92 702
	III	60 157	62 863	65 569	68 275
B	IV	57 781	63 467	69 153	74 839
	V	45 137	48 197	51 257	54 317
C	VI	42 941	45 498	48 055	50 612
	VII	38 431	39 746	41 061	42 376
D	VIII	34 609	36 706	38 803	40 900
	IX	33 344	33 830	34 316	34 802

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1979, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

- 1 872 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;
- 2 870 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1979 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale risulta modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1979 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, quale risulta modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1979, la data del 1° luglio 1978 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data del 1° luglio 1979.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° gennaio 1979 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	102,7
Danimarca	138,3
Germania	78,8
Francia	134,5
Irlanda	143
Italia	157,2
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	149,3
Svizzera	78
Stati Uniti	136
Canada	137,1

Giappone	145,6
Grecia	171,8
Turchia	448,3

2. Con effetto al 1° gennaio 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	102,7
Danimarca	138,3
Germania	78,8
Francia	134,5
Irlanda	143
Italia	157,2
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	149,3

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1978, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in Venezuela è fissato come segue :

Venezuela	107,8
-----------	-------

2. Con effetto al 1° gennaio 1979, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono stabiliti come segue :

Venezuela	113,1
Cile	108,6
Algeria	125
Tunisia	105,6

3. Con effetto al 1° aprile 1979, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	102,7
Danimarca	110,6
Germania	99,4
Francia	96,4
Irlanda	62,1
Italia	75,3
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	64,8
Svizzera	120,9

Stati Uniti	88,7
Canada	86,1
Giappone	168,7
Grecia	91,2
Turchia	107,3
Spagna	88,2
Portogallo	74,2
Austria	102,4

4. Con effetto al 1° aprile 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	102,7
Danimarca	110,6
Germania	99,4
Francia	96,4
Irlanda	62,1
Italia	75,3
Lussemburgo	102,7
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	64,8

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

1. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	100
Danimarca	106,9
Germania	99,3
Francia	91,3
Irlanda	63,5
Italia	70,5
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97
Regno Unito	69,9
Svizzera	120,5
Stati Uniti	81,6
Canada	74,9
Giappone	139,2
Grecia	87,8
Turchia	94,7
Spagna	97,6
Portogallo	65,3
Venezuela	111,7
Austria	100,3
Tailandia	111,6
Cile	108,6
Algeria	125

Marocco	116
Tunisia	105,6
Egitto	127,3
Siria	111,7
Giordania	133,9
Libano	131
Israele	103,3

2. Con effetto al 1° luglio 1979, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è fissato come segue per il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	100
Danimarca	106,9
Germania	99,3
Francia	91,3
Irlanda	63,5
Italia	70,5
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	97
Regno Unito	69,9

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra indicati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 9

1. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	114,5
Germania	100,6
Francia	98,8
Irlanda	65,5
Italia	77,9
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	67,8
Svizzera	123,4
Stati Uniti	93
Canada	88,9
Giappone	170,4
Grecia	100,1
Turchia	151,7
Spagna	92,8
Portogallo	80,4
Austria	102,2
Venezuela	116,9

2. Con effetto al 1° luglio 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	114,5
Germania	100,6
Francia	98,8
Irlanda	65,5
Italia	77,9
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	100,4
Regno Unito	67,8

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 10

1. Per il periodo 1° luglio 1979—30 settembre 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui all'articolo 4 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3085/78 (1) sono fissati come segue :

Belgio	100
Danimarca	139
Germania	77,4
Francia	133,9
Irlanda	146,4
Italia	157,9
Lussemburgo	100
Paesi Bassi	91,9
Regno Unito	151,7

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

2. Per il periodo 1° luglio 1979—30 settembre 1979, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e indennità delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue :

Belgio	102,9
Danimarca	143,1
Germania	79,7
Francia	137,9
Irlanda	150,9
Italia	162,7
Lussemburgo	102,9
Paesi Bassi	94,6
Regno Unito	156,3

Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1979, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
Da A 1 a A 3 e LA 3	1 217	572	836	480
Da A 4 a A 8 e da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 180	535	800	418
Altri gradi	1 071	500	689	345

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 1979, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 7 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78, pari a 4 992 FB, 8 237 FB e 10 528 FB, sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 5 426 FB, 8 954 FB e 12 210 FB.

(1) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 6.

Articolo 13

I regolamenti (Euratom, CECA, CEE) n. 3084/78, (CECA, CEE, Euratom) n. 1793/79 ⁽¹⁾ e (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono abrogati con effetto al 1° luglio 1979, ad eccezione dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 1979, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ viene applicato un coefficiente di 1,941935.

Con effetto al 1° luglio 1979, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 viene applicato un coefficiente di 1,132395, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 14. 8. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 162/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 gennaio 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	82,29
10.01 B	Frumento duro	113,90 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	67,09 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	70,71
10.04	Avena	73,40
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	97,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	4,14
10.07 B	Miglio	59,93 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	89,51 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,15
11.01 B	Farine di segala	107,71
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,77
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	138,40

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 163/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1659/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 24 gennaio 1980;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(5) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3	4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,05	1,05	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4	5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 164/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2415/79 della Commissione, del 31 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 150/80⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 43.

(8) GU n. L 19 del 25. 1. 1980, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,548

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980	aprile 1980	maggio 1980	giugno 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,548	20,548	20,548	20,896	20,896	21,244

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	Fl
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,628966	£ (GB)
1 ECU =	1 158,77	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 165/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1365/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 146/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1365/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 30.
(4) GU n. L 19 del 25. 1. 1980, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 4 febbraio 1980

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Austria/Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —		
01.02 A II a) (a)	—	60,649
01.02 A II b) (b)	16,980	67,784
— Peso netto —		
02.01 A II a) 1 aa) (a)	—	115,233
02.01 A II a) 1 bb)	32,263	128,790
02.01 A II a) 2 aa) (a)	—	92,187
02.01 A II a) 2 bb)	25,810	103,032
02.01 A II a) 3 aa) (a)	—	138,280
02.01 A II a) 3 bb)	38,716	154,549
02.01 A II a) 4 aa)	48,394	193,186
02.01 A II a) 4 bb)	55,356	220,978
02.06 C I a) 1	48,394	193,186
02.06 C I a) 2	55,356	220,978
16.02 B III b) 1 aa)	55,356	220,978

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(b) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 166/80 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1980
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1366/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2942/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1366/79 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a fissare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(3) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 34.

(4) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ per il periodo che inizia il 4 febbraio 1980

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Inporto
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	109,657
02.01 A II b) 2	87,725 (a)
02.01 A II b) 3	137,071
02.01 A II b) 4 aa)	164,485
02.01 A II b) 4 bb) 11	137,071 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	137,071 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	188,610 (a)

(¹) In conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 167/80 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 1980****relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 939/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, taluni paesi terzi e taluni organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di butteroil parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applica-

zione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79⁽⁵⁾; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

ALLEGATO⁽¹⁾

Designazione della partita	A
1. Regolamenti del Consiglio applicati: a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 939/79 (programma 1979) (CEE) n. 940/79
2. Beneficiario	} India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del butteroil ⁽²⁾	da produrre con burro o crema acquistati sul mercato della Comunità (di, al massimo, 6 mesi d'età)
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari ⁽³⁾	in scatole di 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti ⁽⁵⁾
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta »
9. Termine di consegna	consegna nel marzo 1980
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario ⁽⁶⁾
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna ⁽⁴⁾	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980

Designazione della partita	B	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati: a) fondamento giuridico b) assegnazione		(CEE) n. 939/79 (programma 1979) (CEE) n. 940/79
2. Beneficiario	}	India
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	500 t	400 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del butteroil (2)	da produrre con burro d'intervento o crema acquistati nel mercato della Comunità (di, al massimo, 6 mesi d'età)	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	in scatole di 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti (5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / seguito da: Bombay» Calcutta»	
9. Termine di consegna	consegna nel maggio 1980	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980	

Designazione della partita	D	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati:		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 939/79 (programma 1979)	
b) assegnazione	(CEE) n. 940/79	
2. Beneficiario	} India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (*)	200 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del butteroil (*)	da produrre con burro d'intervento o crema acquistati sul mercato della Comunità (di, al massimo, 6 mesi d'età)	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (*)	(*) (*)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community /	
	Bombay»	Madras»
9. Termine di consegna	seguito da: consegna nel giugno 1980	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (*)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (*)		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980	

Designazione della partita	P
1. Regolamenti del Consiglio applicati:	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 939/79 (programma 1979)
b) assegnazione	(CEE) n. 940/79
2. Beneficiario	} India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	1 000 t (7)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del burrooil (2)	da produrre con burro d'intervento o crema acquistati sul mercato della Comunità (di, al massimo, 6 mesi d'età)
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (1)	in scatole di 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti (5)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	• Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay •
9. Termine di consegna	consegna nel luglio 1980
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980

Designazione della partita	G
1. Regolamenti del Consiglio applicati:	
a) <i>fondamento giuridico</i>	(CEE) n. 939/79 (programma 1979)
b) <i>assegnazione</i>	(CEE) n. 940/79
2. Beneficiario	} Pakistan
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	500 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	tedesco
6. Provenienza del butteroil (*)	da produrre con burro d'intervento
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (*)	in scatole di 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposte ad un trattamento che offra garanzie equivalenti
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butteroil / Gift of the European Economic Community to Pakistan»
9. Termine di consegna	consegna nel marzo 1980
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (*)	
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980

Designazione della partita	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati:		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 939/79 (programma 1979)	
b) assegnazione	(CEE) n. 940/79	
2. Beneficiario	} Bangladesh	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	500 t	2 500 t (*)
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	britannico	tedesco
6. Provenienza del butteroil (*)	da produrre con burro d'intervento	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (*)	in scatole di 5 kg rivestite internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti ovvero sottoposto ad un trattamento che offra garanzie equivalenti	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butteroil / Gift of the European Economic Community to Bangladesh»	
9. Termine di consegna	consegna nel marzo 1980	
10. Fase e luogo di consegna	porto d'imbarco della Comunità	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (*)		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara	
13. In caso di gara, data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12 il:	11 febbraio 1980	

Note

- (¹) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.
- (²) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.
- (³) Diversi da quelli indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 303/77.
- (⁴) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione »; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.
- (⁵) Acidi grassi liberi: al massimo 0,3 % (espressi in acido oleico).
Indice di perossido/kg: al massimo 0,5 unità (in milli-equivalente d'ossigeno attivo per kg).
Prova acido tio-barbiturico (ATB): massimo 0,22 %.
Tenore di rame: massimo 0,05 ppm.
Tenore di ferro: massimo 0,2 ppm.
- (⁶) La fornitura risulta effettuata e i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.
- (⁷) Se il quantitativo totale della partita è un multiplo di 500 t, l'offerta presentata può vertere sul quantitativo parziale di 500 t ovvero su un multiplo di 500 t; [vedi articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77].
- (⁸) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 a 200 kg (da precisare nell'offerta), rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dia garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.
- (⁹) Ogni offerta deve riguardare unicamente un quantitativo parziale di 500 t, come previsto nel bando di gara complementare pubblicato contemporaneamente al presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, edizione C, nel quale sono altresì precisati i magazzini nei quali il prodotto è immagazzinato.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 168/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 3 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 1 986 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica della Guinea a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale

verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la presentazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento del Regno Unito dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica della Guinea di 1 986 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno Unito in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla forniture

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

tura del prodotto depresso sulla banchina o, se del caso, su alleggio nel porto di Conakry.

6. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa :

« Farine de froment / Don de la Communauté économique européenne à la république de Guinée ».

Per un eventuale rinsaccamento l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'8 febbraio 1980.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'8 febbraio 1980, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.

3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo monetario applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua :

— aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata ;

— diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

— nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;

— negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

— per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;

— per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1 in ordine alla fornitura alla Repubblica della Guinea deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %,
- tenore in proteine: minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se la farina non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, essa è rifiutata.

2. Le offerte di farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica della Guinea debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: massimo 14 %,
- tenore in proteine: minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento del Regno Unito è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'orga-

nismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate; le qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 169/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 113/80 ⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'8 maggio 1979 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 12 168 tonnellate di riso semigreggio, ossia 9 000 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1978/1979;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto depresso sulla banchina nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le

conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 9 000 tonnellate di riso semilavorato a grani lunghi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in 6 partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto depresso sulla banchina dei porti di sbarco di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Rice — Gift of the European Economic Community — Action of United Nations High Commissioner for Refugees ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'11 febbraio 1980.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'11 febbraio 1980 alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in ECU per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione

delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso semilavorato a grani lunghi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi e la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di sbarco da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Manila	} Usanza del porto	660 t
2	} Tanjung-Linang-Bintan (Riau Islands) via Singapore		1 320 t
3			1 000 t
4			1 000 t
5			1 000 t
6	Vientiane via Bangkok		4 020 t

REGOLAMENTO (CEE) N. 170/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di burro, butteroil e latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 79/80 della Commissione, del 16 gennaio 1980⁽⁵⁾, ha prorogato la sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di burro e butteroil; che il regolamento (CEE) n. 131/80 della Commissione, del 22 gennaio 1980⁽⁶⁾, ha temporaneamente sospeso la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di latte scremato in polvere;

considerando che i motivi che hanno condotto a queste misure sono tuttora validi e che è pertanto necessario mantenerle in vigore per i prodotti in causa, escluso il latte scremato in polvere in piccoli imballaggi, per una durata limitata che consenta di seguire la situazione e di procedere ad un eventuale adeguamento delle norme relative all'esportazione dei prodotti in oggetto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata delle restituzioni per prodotti delle sottovoci 04.02 A II b) 1 e 04.02 B I b) 2 aa) nonché della voce n. 04.03 della tariffa doganale comune resta sospesa dal 26 gennaio al 1° febbraio 1980 compreso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

(3) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 12.

(6) GU n. L 17 del 23. 1. 1980, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 171/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, secondo periodo,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1980 allo zucchero, agli sciroppi di barbabietola o di canna ed al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2996/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 2996/79 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda lo zucchero e gli sciroppi di barbabietola o di canna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 2996/79 per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3330/74, sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II de trattato

Tabella I

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	7,95
	Zucchero greggio :	0,58
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	$7,95 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

Tabella II

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:</i>	Zucchero bianco :	12,06
	Zucchero greggio :	4,36
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$12,06 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 172/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1293/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, seconda frase, e paragrafo 5, considerando che il tasso di restituzione applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2997/79⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri citati nel regolamento (CEE) n. 2997/79 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente sono tali

da far modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, com'è stabilito nell'allegato al presente regolamento per quanto riguarda l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il tasso di restituzione fissato dal regolamento (CEE) n. 2997/79 per l'isoglucosio esportato sotto forma di merci comprese nell'allegato al regolamento (CEE) n. 1111/77, è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese dall'allegato II del trattato

(in ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazioni dei prodotti	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02 D I	Isoglucosio	12,06

REGOLAMENTO (CEE) N. 173/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****recante rettifica del regolamento (CEE) n. 146/80 che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1365/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 146/80⁽⁴⁾;

considerando che, per errore, la data di applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 146/80 non

coincide con quella di entrata in vigore dei prelievi risultanti dall'accordo con la Jugoslavia prorogato con regolamento (CEE) n. 121/80⁽⁵⁾; che occorre pertanto rettificare il regolamento in oggetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 146/80 la data del 3 febbraio 1980 è sostituita da quella del 24 gennaio 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1980, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 174/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 138/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2990/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1488 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 25.

(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 175/80 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1980****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 156/80⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1980, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	14,88 8,84 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1979

concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

(80/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessaria un'azione per proteggere le acque sotterranee della Comunità dall'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽⁴⁾, completato da quello del 1977 ⁽⁵⁾, prevede un certo numero di misure tendenti a proteggere le acque sotterranee da determinati agenti inquinanti;

considerando che la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁶⁾, prevede, all'ar-

ticolo 4, l'adozione di una direttiva specifica concernente le acque sotterranee;

considerando che la disparità delle disposizioni, vigenti o in via di elaborazione, negli Stati membri per quanto riguarda lo scarico di certe sostanze pericolose nelle acque sotterranee, può provocare una distorsione delle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che è necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità nel campo della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre adottare a tal fine alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione all'uopo richiesti, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che occorre escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva, da un lato, gli scarichi degli effluenti domestici di alcune abitazioni isolate e, dall'altro, gli scarichi contenenti sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione molto piccole, per il debole rischio di inquinamento e per la difficoltà di istituire un controllo di tali scarichi; che occorre inoltre escludere gli scarichi di materiali contenenti sostanze radioattive che saranno oggetto di una regolamentazione comunitaria specifica;

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 14. 2. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. C 283 del 27. 11. 1978, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

considerando che, per garantire una protezione efficace delle acque sotterranee della Comunità, è necessario impedire lo scarico di sostanze dell'elenco I e di limitare lo scarico di sostanze dell'elenco II;

considerando che occorre distinguere tra gli scarichi diretti di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e le azioni che possono condurre agli scarichi indiretti di tali sostanze;

considerando che, ad eccezione degli scarichi diretti di sostanze dell'elenco I, vietati a priori, ogni scarico deve essere sottoposto ad un regime di autorizzazione; che tale autorizzazione può essere rilasciata solo dopo un'indagine sull'ambiente ricevente;

considerando che è necessario prevedere deroghe al regime del divieto di scarico nelle acque sotterranee delle sostanze dell'elenco I, previa indagine sull'ambiente ricevente e previa autorizzazione, qualora lo scarico sia effettuato, in acque sotterranee costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare agli usi domestici o agricoli;

considerando che occorre sottoporre ad un regime specifico la ricarica artificiale delle acque sotterranee destinate all'approvvigionamento di acqua della popolazione;

considerando che è necessario che le autorità competenti degli Stati membri vigilino sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee;

considerando che è opportuno tenere un inventario delle autorizzazioni degli scarichi delle sostanze dell'elenco I e degli scarichi diretti delle sostanze dell'elenco II, effettuati nelle acque sotterranee ed un inventario delle autorizzazioni di ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica;

considerando che, nella misura in cui la Repubblica ellenica diventerà membro della Comunità economica europea il 1° gennaio 1981 conformemente all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati, appare necessario portare da due a quattro anni, per quanto la riguarda, il termine impartito agli Stati membri per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tenuto conto dell'insufficienza della sua infrastruttura tecnica ed amministrativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha lo scopo di prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di

sostanze di cui agli elenchi I o II dell'allegato, denominate in appresso « sostanze degli elenchi I o II », e di ridurre o eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

2. Ai sensi della presente direttiva s'intendono per:

- a) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;
- b) scarico diretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, senza percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
- c) scarico indiretto: l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze degli elenchi I o II, dopo percolazione nel suolo o nel sottosuolo;
- d) inquinamento: lo scarico di sostanze o di energia effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nelle acque sotterranee, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo o la salute umana o l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

Articolo 2

La presente direttiva non si applica:

- a) agli scarichi degli effluenti domestici delle abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di fognature e situate al di fuori delle zone di protezione delle captazioni di acqua destinata al consumo umano;
- b) agli scarichi nei quali si constati da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato la presenza di sostanze degli elenchi I o II in quantità e concentrazione sufficientemente piccole da escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;
- c) agli scarichi contenenti sostanze radioattive.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:

- a) impedire l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco I, e
- b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze.

Articolo 4

1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera a), gli Stati membri:

- vietano ogni scarico diretto di sostanze dell'elenco I;

- sottopongono ad indagine preventiva le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di tali sostanze che possono comportare uno scarico indiretto. In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri vietano l'operazione o rilasciano un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche atte ad impedire tale scarico;
- prendono tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco I, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverso dalle operazioni menzionate al secondo trattino. Essi ne informano la Commissione che, sulla base di tali informazioni, può presentare al Consiglio proposte di revisione della presente direttiva.

2. Tuttavia, qualora un'indagine preventiva riveli che le acque sotterranee nelle quali è previsto lo scarico di sostanze dell'elenco I sono costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, gli Stati membri possono autorizzare lo scarico di tali sostanze purché la loro presenza non ostacoli lo sfruttamento delle risorse del suolo.

Tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sono state rispettate tutte le precauzioni tecniche affinché tali sostanze non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

3. Gli Stati membri, dopo un'indagine preventiva, possono autorizzare gli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile.

Articolo 5

1. Per soddisfare all'obbligo di cui all'articolo 3, lettera b), gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva

- qualsiasi scarico diretto di sostanze dell'elenco II, in modo da limitare tali scarichi;
- le operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze che possano comportare uno scarico indiretto.

In base ai risultati di tale indagine, gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee ad opera di tali sostanze.

2. Gli Stati membri prendono inoltre tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per limitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze dell'elenco

II, dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo diverse dalle operazioni menzionate al primo paragrafo.

Articolo 6

In deroga agli articoli 4 e 5, la ricarica artificiale delle acque sotterranee ai fini della gestione pubblica di tali acque è soggetta a un'autorizzazione particolare rilasciato caso per caso dagli Stati membri. Questa autorizzazione è rilasciata solo se non vi è il rischio di inquinamento delle acque sotterranee.

Articolo 7

Le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata.

Articolo 8

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono essere concesse solo dopo che le autorità competenti degli Stati membri abbiano accertato che è garantita la sorveglianza delle acque sotterranee e in particolare della loro qualità.

Articolo 9

Qualora uno scarico diretto sia autorizzato conformemente all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 5, o qualora un'operazione di eliminazione delle acque usate, che abbia come conseguenza inevitabile uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente all'articolo 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare:

- il luogo di scarico;
- la tecnica di scarico;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto in particolare della natura e della concentrazione delle sostanze presenti negli effluenti, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale, situate in prossimità;
- la massima quantità ammissibile di una sostanza negli effluenti durante uno o più periodi determinati e adeguati requisiti per quanto riguarda la concentrazione di tali sostanze;
- i dispositivi che permettono il controllo degli scarichi nelle acque sotterranee;
- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Articolo 10

Qualora un'operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione, che possa comportare uno scarico indiretto, sia autorizzata conformemente agli articoli 4 o 5, l'autorizzazione deve stabilire in particolare :

- il luogo in cui avviene tale operazione ;
- i metodi di eliminazione o di deposito utilizzati ;
- le precauzioni indispensabili, tenuto conto soprattutto della natura e della concentrazione delle sostanze presenti nelle materie da eliminare o da mettere in deposito, delle caratteristiche dell'ambiente ricettore nonché delle vicinanze di captazioni di acqua, in particolare di acqua potabile, termale e minerale ;
- la quantità massima ammissibile in uno o più periodi determinati delle materie contenenti sostanze dell'elenco I o II e, possibilmente delle stesse sostanze, da eliminare o mettere in deposito, nonché le condizioni appropriate relative alla concentrazione di queste sostanze ;
- nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, le precauzioni tecniche da attuare per evitare qualsiasi scarico di sostanze dell'elenco I nelle acque sotterranee, o per evitare nelle stesse acque qualsiasi inquinamento prodotto dalle sostanze dell'elenco II ;
- se necessario, le misure per il controllo delle acque sotterranee ed in particolare della loro qualità.

Articolo 11

Le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere concesse solo per un periodo limitato ; esse verranno riesaminate almeno ogni quattro anni e potranno essere prorogate, modificate o revocate.

Articolo 12

1. Qualora il richiedente di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o 5 dichiari la propria incapacità di osservare le condizioni che gli sarebbero imposte, ovvero qualora l'autorità competente dello Stato membro interessato constati la suddetta incapacità, l'autorizzazione è rifiutata.

2. Qualora le condizioni prescritte da un'autorizzazione non siano osservate, l'autorità competente dello Stato membro interessato adotta i provvedimenti atti a far sì che le condizioni stesse vengano soddisfatte ; se necessario, essa revoca l'autorizzazione.

Articolo 13

Le autorità competenti degli Stati membri vigilano sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni nonché sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee.

Articolo 14

Per gli scarichi di sostanze degli elenchi I e II in atto al momento della notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un termine massimo di quattro anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, entro il quale gli scarichi dovranno essere conformi alla direttiva stessa.

Articolo 15

Le autorità competenti degli Stati membri tengono l'inventario delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 concernenti gli scarichi di sostanze dell'elenco I, delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 concernenti gli scarichi diretti di sostanze dell'elenco II e delle autorizzazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 16

1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione, a sua richiesta, caso per caso, tutte le informazioni necessarie e, in particolare, quelle riguardanti :

- a) i risultati delle indagini preliminari previste agli articoli 4 e 5 ;
- b) i dettagli delle autorizzazioni concesse ;
- c) i risultati della sorveglianza e dei controlli effettuati ;
- d) i risultati degli inventari previsti all'articolo 15.

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiono indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.

Articolo 17

Nel caso di scarichi nelle acque sotterranee transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro, che prevede di autorizzare tali scarichi, informa gli altri Stati membri interessati prima di rilasciare l'autorizzazione. Prima del rilascio di un'autorizzazione hanno luogo, su richiesta di uno degli Stati membri interessati, consultazioni cui può partecipare la Commissione.

Articolo 18

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in alcun caso provocare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Uno o più Stati membri possono, ove occorra, stabilire individualmente o congiuntamente disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, riesamina e, se necessario, completa gli elenchi I e II, alla luce dell'esperienza acquisita, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I.

Articolo 21

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia questo termine è portato a quattro anni per quanto riguarda la Repubblica ellenica, sotto riserva della sua adesione il 1° gennaio 1981.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi in esso le disposizioni della direttiva 76/464/CEE concernenti le acque sotterranee.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO**ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE**

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.

Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso ⁽¹⁾
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti :

1. Zinco	11. Stagno
2. Rame	12. Bario
3. Nichel	13. Berillio
4. Cromo	14. Boro
5. Piombo	15. Uranio
6. Selenio	16. Vanadio
7. Arsenico	17. Cobalto
8. Antimonio	18. Tallio
9. Molibdeno	19. Tellurio
10. Titanio	20. Argento.

2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

⁽¹⁾ Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 21 gennaio 1980****relativo alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la
sicurezza sociale dei lavoratori migranti****(80/69/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 82,

vista la decisione del Consiglio, del 15 ottobre 1979, relativa alla nomina, per il periodo che si conclude il 14 ottobre 1981, dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

considerando che è divenuto vacante un seggio di membro supplente del suddetto comitato nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro, in seguito alle dimissioni della sig. ra Lambert-Beaufils di cui il Consiglio è stato informato in data 22 ottobre 1979 ;

vista la candidatura presentata in data 8 gennaio 1980,

DECIDE :

Articolo unico

La sig. na Liliane Dekeyser è nominata membro supplente del comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti in sostituzione della sig. ra Lambert-Beaufils per la restante durata del mandato di quest'ultima, e cioè fino al 14 ottobre 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2923/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77 relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1979/1980)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 333 del 27 dicembre 1979)

Pagina 14, articolo 1, lettera b), terza riga:

anziché: «... 11 ECU ...»,

leggi: «... 10,88 ECU ...».

Rettifica al regolamento (CEE) n. 39/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 9 del 12 gennaio 1980)

Allegato, pagina 7, partita P, punti 2 e 3:

anziché: «Nigeria»,

leggi: «Niger».
